



COMUNE DI LAURIA

Provincia di Potenza
Terzo Settore Governo del Territorio
Servizio Amministrativo

Sede: Via Roma n.104
85045 Lauria (PZ)
Tel.: 0973/627.111
C.F. n. 00180300766

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI CIMITERIALI DI CUSTODIA, VIGILANZA, MANUTENZIONE, PULIZIA, INUMAZIONI, ESUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESTUMULAZIONI E GESTIONE DELLE LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI DI LAURIA SUPERIORE E LAURIA INFERIORE”.

RISPOSTE A QUESITI

N.	domanda	risposta
1	In caso di partecipazione in RTI non ancora costituito, il requisito relativo all'iscrizione alla CCIAA per la categoria “gestione di servizi cimiteriali e loro manutenzione” o equivalente, da quali imprese raggruppate deve essere posseduto?	Ancorché non specificato nel bando di gara, qualora l'operatore partecipi in RTI non ancora costituito, dovrà specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori che andranno a costituire il RTI come previsto dall'art. 37, comma 4 del Codice. Si ritiene, pertanto, che l'iscrizione alla CCIAA possa essere a ciò riferita. Inoltre, l' Allegato “B” – Istanza di partecipazione e dichiarazione unica, tra le dichiarazioni da rendere, alla lettera “y” già riporta testualmente: “nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a e indica, a pena di esclusione, le quote di partecipazione della mandataria e della mandante all'A.T.I., ancorché non ancora costituita, al fine della verifica dei singoli requisiti di qualificazione per la rispettiva quota di partecipazione (Consiglio di Stato, 6556/2004); dichiara inoltre, che eseguirà le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione (art. 37. comma 13 del Decreto), impegnandosi a formalizzare con atto notarile, in caso di aggiudicazione, il suddetto Raggruppamento Temporaneo di concorrenti, conferendo mandato speciale con rappresentanza al concorrente mandatarario;
2	Al punto 3 del Bando di gara, in caso di RTI e consorzi di concorrenti è richiesto il possesso della certificazione di qualità documentato nei modi previsti dal Titolo IV, paragrafo 2), punto 6 della documentazione. Il riferimento è errato.	Il riferimento è effettivamente errato ed è, pertanto, da ritenersi come non apposto. Il Bando non prevede il possesso della certificazione di qualità quale requisito per la partecipazione ma lo richiede qualora i concorrenti intendano partecipare in RTI. Alle successive due alinee del Titolo IV – paragrafo 3) è specificato che la certificazione di qualità è richiesta sia nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale sia nel caso di raggruppamento di tipo verticale.
3	Il possesso della certificazione di qualità non è previsto espressamente nel Bando quale requisito necessario per la partecipazione alla procedura, ma è rinvenibile solo nell'Allegato “B” – Istanza di partecipazione e dichiarazione unica, ove alla lettera aa) si fa riferimento alle certificazioni ISO 9001-2000 (ora 9001:2008) e ISO 14001:2004 per “attività inerenti le prestazioni previste dall'appalto.	Vale quanto detto in risposta al quesito n. 2 con la precisazione, in merito alla dichiarazione di cui alla lett. aa), che l'allegato “B” rappresenta una falsariga cui attenersi non una prescrizione. E' evidente che, qualora talune delle dichiarazioni in esso contenute non si configurino nel caso concreto, esse dovranno essere opportunamente cancellate dal concorrente. Si aggiunge che qualora si voglia beneficiare della riduzione della cauzione provvisoria la certificazione di qualità dovrà sempre essere allegata a prescindere dalle modalità di partecipazione (concorrente singolo o associato).

4	Relativamente al quesito precedente, è ammessa la partecipazione in forma singola di un'impresa in possesso delle certificazioni ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 per la sola gestione del servizio lampade votive?	L'affidamento è riferito alla gestione complessiva dei cimiteri come esplicitato nell'oggetto dell'appalto. La gestione delle lampade votive identifica una parte del servizio. Poiché, come innanzi chiarito, il possesso della certificazione di qualità non è un requisito per la partecipazione, se non nei casi trattati in risposta ai quesiti precedenti, essa non abilita il concorrente singolo alla partecipazione. Il concorrente iscritto alla CCIAA solamente per questa tipologia dovrà necessariamente associarsi in modo che venga coperto il complessivo oggetto dell'appalto.
5	Nel punto 3) del Bando di gara, in considerazione della tipologia dell'appalto, consistente esclusivamente nella fornitura di "servizi", non si ritiene giustificata la prescrizione per le imprese partecipanti in RTI di "eseguire lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento nei limiti della propria classifica incrementata di un quinti", con evidente riferimento quindi alla classifica SOA, peraltro non indicata né richiesta nel bando ai fini della partecipazione.	Il riferimento all'incremento di un quinto ed alla classifica SOA, è chiaramente un refuso ed è, quindi, da considerarsi come non apposto. In caso di RTI, rimane, comunque valida la prescrizione, nonché la dichiarazione prevista nella lett. "y" dell'allegato "B" che i concorrenti debbano specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici (art. 37, comma 4 del Codice) nonché l'obbligo, per gli stessi, di eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento (art. 37, comma 13 del Codice).
6	In caso di partecipazione in RTI è necessario che tutte le imprese raggruppate effettuino la presa visione dei luoghi oggetto dei servizi da affidare.	NO. E' sufficiente allegare l'attestato di avvenuto sopralluogo e presa visione. Chiaramente lo stesso dovrà essere stato eseguito da un rappresentante di una delle imprese che andranno a costituire il RTI.
7	Il canone annuo dovuto per ogni lampada votiva, fissato per il primo anno in € 20,00 deve intendersi Iva esclusa?	Poiché tale canone rappresenta la somma che il cittadino utente dovrà pagare esso è da intendersi comprensivo di IVA.
8	Si rileva una incongruenza tra il Titolo VII, ultimo capoverso del Bando di gara, che fissa in € 500.000,00 l'importo minimo da assicurare con polizza RCT per danni a persone e l'art. 16 del CSA che indica tale soglia in €1.500.000,00.	Vale quanto previsto all'art. 16 del CSA. L'incongruenza rilevata è irrilevante ai fini della partecipazione e, comunque, il capoverso del Titolo VII del Bando richiamato nel quesito, deve intendersi come prescritto nel CSA.
9	In ragione di una non chiara formulazione del CSA, si chiede se il servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali conseguenti all'esecuzione di operazioni cimiteriali, oltre alla fornitura di idonei contenitori, siano ad esclusivo carico dell'appaltatore o del Comune?	I servizi sono ad esclusivo carico dell'appaltatore.
10	Con riferimento al quesito precedente, nello specifico: all'art. 2, punto 3) esumazioni, del CSA è specificato che il trasporto dei materiali di risulta del feretro debba avvenire presso idoneo contenitore fornito dalla Ditta ed il successivo art. 4, punto 13, ultimo capoverso, ove tale onere di fornitura è viceversa a carico del Comune che deve provvedere anche al successivo smaltimento.	L'art. 2, punto 3) – esumazioni del CSA elenca in maniera abbastanza dettagliata ciò che è a carico della Ditta, del Comune o del cittadino che richiede il servizio. L'art. 4 del CSA è titolato: lavori di pulizia. Per i rifiuti derivanti da tali lavori il comune metterà a disposizione i contenitori e provvederà al successivo smaltimento.
11	Dalla lettura dell'art. 3, punto 3. Del CSA si evince che altre ditte su autorizzazione del Comune possono effettuare lavori nell'ambito del cimitero consistenti nella costruzione e/o manutenzione di opere funerarie, quali cappelle gentilizie, monumentini funerari, ecc. ma anche, interpretando la norma estensivamente, nella fornitura di lapidi copri tomba, rivestimenti in marmo, epigrafi o arredi funerari in genere. Tale disposizione appare in contrasto con la ratio che è alla base del global service improntato per sua natura sul principio dell'esclusività dell'affidamento e, quindi, sulla possibilità di garantire sia alla Stazione Appaltante che ai privati cittadini, un unico interlocutore relativamente a tutte le attività e servizi oggetto dell'appalto,	Si conferma quanto stabilito nel CSA.

12	<p>In ragione della varietà e complessità delle prestazioni da affidare in appalto, non appare giustificata la scelta operata dalla S.A. di utilizzare il criterio del prezzo più basso per la selezione delle offerte. Difatti, la particolare tipologia e le caratteristiche delle attività da eseguire richiedono nell'appaltatore il possesso di capacità oltre che economiche e finanziarie, soprattutto tecnico-professionali altamente qualificate, tali da garantire all'Ente un servizio di livello adeguato e rispondente alle esigenze dei cittadini.</p> <p>Pertanto, al fine di ottemperare a tali esigenze, si ritiene più opportuno affidare il contratto in questione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che, esaltando anche l'aspetto qualitativo dell'offerta prodotta in termini di modalità di gestione dei servizi, assistenza ai cittadini, qualità del servizio prestato ed altro, fornisce maggiori garanzie di capacità professionale dell'Appaltatore rispetto al rischio rappresentato da aggiudicazioni basate solo su ribassi indiscriminati e non giustificabili.</p>	<p>In linea di massima, le considerazioni espresse in quesito sono, in generale, condivisibili. Si ricorda, però, che il Codice (art. 83) demanda alle S.A. le modalità di scelta dell'offerta migliore, purché il criterio scelto venga indicato nel bando di gara. Nel caso specifico questa S.A., con la determinazione dirigenziale n. 116 del 09/06/2011 (determina a contrarre), con la quale, con altro, si approvava il bando di gara, ha individuato il tipo di procedura (procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del Codice) e nel bando di gara il criterio di selezione delle offerte adottando il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara.</p> <p>Peraltro, pur ammettendo che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per un verso garantirebbe una scelta qualitativamente più ponderata (ciò comunque in relazione ai pesi da attribuire ai diversi elementi di valutazione), per l'altro imporrebbe una eccessiva complicazione della procedura di gara con aggravio di costi (commissione giudicatrice ecc.) che non appare giustificata dall'esiguo importo annuale dell'appalto (20mila €). Il rischio paventato contra di avere ribassi indiscriminati e non giustificabili è relativo in quanto la normativa vigente mette a disposizione delle S.A. tutti gli strumenti necessari al fine di evitare affidamenti economicamente non sostenibili.</p>
13	<p>Da una approfondita analisi dei dati reali di spesa riguardanti l'appalto in oggetto, con particolare riferimento alla notevole incidenza del costo del personale necessario a garantire tutte le attività cimiteriali, considerate altresì comprendenti il servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali (rif. Quesito), non risulterebbe garantito all'affidatario alcun margine di guadagno. Difatti, da simulazioni effettuate nel rispetto dei dati di base indicati nella documentazione di gara, oltre che del livello e quantità di manodopera attualmente garantiti nei cimiteri comunali, qualsiasi offerta si presenta come economicamente non sostenibile, in quanto eccessivamente onerosa e non in grado di garantire né un livello adeguato ed efficiente dei servizi, né una gestione che si riveli remunerativa per l'appaltatore.</p>	<p>Dalle analisi economiche effettuate dall'Ente raffrontando i ricavi certi previsti per l'appalto (incassi canonici lampade votive – canone pagato dal comune – incassi per le operazioni cimiteriali secondo i dati del CSA e per quelli i cui dati non sono disponibili ipotizzando le operazioni pari ad una all'anno) con i costi che l'appaltatore dovrebbe sostenere (personale – spese generali – ammortamenti ecc.) e aggiungendo un utile d'impresa, si ritiene che l'offerta possa essere remunerativa e, pertanto, sufficiente a garantire un livello qualitativamente elevato del servizio. E' evidente che i dati su cui è stata fatta la simulazione rappresentano lo storico e potrebbero subire variazioni sia in diminuzione che in aumento. D'altronde in qualsiasi attività imprenditoriale esiste un margine di rischio che rimane a carico dell'imprenditore non essendo possibile scaricarlo sulla S.A..</p>
14	<p>Il bando di gara prescrive che sono ammessi a partecipare i soggetti.....che:</p> <p>a) Siano in possesso dell'iscrizione alla CCIAA per la categoria "Gestione dei servizi cimiteriali e loro manutenzione", o equivalente;</p> <p>b) Non si trovino.....</p> <p>Quali sono i servizi che la S.A. considera "equivalenti" ai fini di una corretta ammissione alla procedura?</p>	<p>Poiché le CCIAA indicano le iscrizioni in maniera diversa può verificarsi il caso in cui una ditta sia iscritta per "Gestione dei servizi cimiteriali e loro manutenzione" ed un'altra risulti iscritta dettagliatamente per le singole voci in appalto. E' in questo senso che la S.A. intende il termine "equivalente".</p>

Lauria, lì 18 luglio 2011

IL DIRIGENTE
F.TO ing. Pasquale Alberti